



C.I.S.A.P.



CONSORZIO INTERCOMUNALE  
DEI SERVIZI ALLA PERSONA  
Comuni di Collegno e Grugliasco

Allegato A) al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI**  
**“RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO”**  
**AI SENSI DELL’ART. 72, COMMA 11, DEL DL N. 112/2008,**  
**CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA**  
**LEGGE N. 133/2008 E SS.MM.**

IL SEGRETARIO  
(Dott. ssa Maria SANTARCANGELO)  
Firmato in originale

**Riferimenti normativi:**

- Decreto legislativo 30 Marzo 2001, 165
- Decreto Legge 25 Giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2008 n. 133;
- Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni della Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, art. 24;
- Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135;
- Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30 Ottobre 2013 n. 125;
- Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;
- Legge 23 Dicembre 2014 n. 190

IL PRESIDENTE  
(Prof.ssa Gabriella MORTAROTTO)  
Firmato in originale

Via Leonardo da Vinci, 135 - 10095 Grugliasco (TO)

Sito web: [www.cisap.to.it](http://www.cisap.to.it) email: [cisap@cisap.to.it](mailto:cisap@cisap.to.it) PEC: [cisap@pec.cisap.to.it](mailto:cisap@pec.cisap.to.it)

☎ 011 / 403 71 21 fax 011 / 411 02 96

Partita IVA n° 07477280015 - C.F.95546580010

## **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'art. 72, comma 11, del D.L. 25 Giugno 2008, n. 112 e successive modifiche, in ordine al potere datoriale del consorzio CISAP di Collegno e Grugliasco di risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale dei propri dipendenti fin dalla maturazione del requisito contributivo per il diritto a “pensione anticipata” ovvero dal quarantesimo anno di anzianità contributiva in caso di diritto alla pensione maturato entro il 31.12.2011, in conformità alle indicazioni espresse nelle Circolari Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 08.03.2012 e n. 2 dl 19.02.2015.

Il nuovo testo del citato art. 72 comma 11 dispone che:

*“Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall’art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell’art. 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni”*

## **Art. 2 – Natura della facoltà di recesso**

L’esercizio della facoltà di recesso è riconducibile all’ambito dei “poteri datoriali di organizzazione” richiamati all’art. 5 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e finalizzati ad assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 comma 1. Tale facoltà riguarda la gestione del rapporto di lavoro e non ha natura pubblicistica. Il Consorzio la esercita in via esclusiva assumendo le relative determinazioni con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

## **Art. 3 – Condizioni soggettive**

Il potere di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può essere esercitato nei confronti di tutto il personale dipendente, compreso quello dirigenziale.

## **Art. 4 – Condizione oggettiva: requisito contributivo**

La risoluzione del rapporto non può avere decorrenza anteriore alla maturazione del requisito di anzianità contributiva previsto per l’accesso alla pensione anticipata, come rideterminato a partire dal 1° gennaio 2012 dall’art. 24, commi 10 e 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Per l’anno 2016 tale requisito è pari ad anni 41 e mesi 10 per le donne e 42 e mesi 10 per gli uomini. Per i periodi successivi si rinvia agli adeguamenti alle variazioni delle aspettative di vita che si succederanno con cadenza biennale dal 01.01.2019 ai sensi dell’art. 24, comma 13 del sopra citato decreto legge n. 201.

Nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato, a qualsiasi titolo, il requisito di accesso al pensionamento entro il 31.12.2011 e che restano pertanto soggetti al previgente regime pensionistico, il Consorzio può validamente esercitare la facoltà di recesso unilaterale fin dalla maturazione del 40° anno di anzianità contributiva, in virtù del richiamo all'art. 72 comma 11 effettuato dall'art. 24 comma 20 del citato D.L. n. 201/2011.

#### **Art. 5 – Condizione oggettiva: integrità del trattamento**

La risoluzione unilaterale può intervenire solo dopo il raggiungimento di un'età anagrafica che non dia luogo a riduzione percentuale del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 24 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) e dunque non prima del 62° anno di età.

Per effetto dell'art. 6, comma 2 quater D.L. n. 216/2011 convertito dalla L. n. 14/2012, come modificato dall'art. 1 comma 113 della L. n. 190/2014, tali riduzioni non trovano per altro applicazione nei confronti dei dipendenti che maturino il requisito contributivo utile per il diritto a pensione anticipata entro la data del 31.12.2017 e pertanto, come precisato dal dipartimento della Funzione Pubblica con parere prot. n. 24210 del 16.4.2015, nei loro confronti il Consorzio potrà utilizzare la risoluzione unilaterale a prescindere dall'età anagrafica e in qualunque tempo anche successivo alla suddetta data.

#### **Art. 6 – Parità di genere**

In conformità ai principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori con particolare riferimento all'art. 7 del D. Lgs n. 165/2001, il requisito contributivo necessario a rendere efficace la risoluzione unilaterale sarà quello corrispondente all'anzianità contributiva più elevata tra i due generi.

In applicazione del criterio del criterio adottato e tenuto conto della vigente normativa, alle lavoratrici viene esteso, quale condizione oggettiva per la risoluzione unilaterale, il più elevato requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione anticipata per gli uomini nell'anno di maturazione del diritto da parte della lavoratrice.

#### **Art. 7 – Preavviso e dies a quo**

Il Consorzio, qualora voglia esercitare il potere di cui all'art.72 comma 11, deve comunicare al dipendente la propria volontà di recesso a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata e con un preavviso non inferiore a sei mesi.

Il verificarsi della condizione oggettiva costituita dalla maturazione del requisito contributivo per l'accesso immediato ad un trattamento pensionistico non soggetto a decurtazione dovuta all'età anagrafica, come integrata dalla regola di cui all'art. 6, rappresenta il momento iniziale a partire dal quale la risoluzione del rapporto può efficacemente realizzarsi, fermo restando che il preavviso può essere comunicato anche prima della maturazione del requisito.

La sua efficacia potrà pertanto decorrere dal giorno successivo a quello di perfezionamento della condizione di cui al comma precedente, sempre nel rispetto del termine semestrale di preavviso.

In merito alla decorrenza del termine del preavviso, salva diversa indicazione nella lettera di intimazione, si rinvia alla disciplina prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il termine di preavviso può essere oggetto di originaria e sopravvenuta rinuncia o rideterminazione, valida ove risulti da accordo scritto tra le parti.

Gli eventuali giorni di ferie non goduti alla data di cessazione, non potranno comunque essere monetizzati.

Le giornate per malattia/infortunio, non interrompono in nessun caso il decorso del periodo di preavviso.

A richiesta del dipendente, garantita la regolare erogazione del servizio, il Consorzio autorizza la fruizione delle ferie maturate e non godute, in tutto o in parte, durante il periodo di preavviso.

In relazione alle specificità della fattispecie e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, il Consorzio incrementerà il termine minimo di preavviso di un periodo pari alle giornate di ferie, o ad una parte di esse, maturate e non fruita.

#### **Art. 8 – Obblighi informativi: ricognizione anzianità e istruttoria**

I competenti uffici amministrativi provvedono ad effettuare ricognizioni e periodici aggiornamenti delle anzianità contributive dei dipendenti che possono essere interessati a progetti riorganizzativi, in funzione dell'accertamento delle condizioni soggettive ed oggettive per il legittimo esercizio da parte del Consorzio, sussistendone le condizioni di cui al successivo art. 9, della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

#### **Art. 9 – Condizioni di applicabilità**

Il Consorzio utilizza lo strumento della risoluzione unilaterale per far fronte a necessità espresse o comunque collegate ad una o più delle seguenti ipotesi che costituiscono la motivazione del recesso e possono operare anche in modo autonomo:

- a. ricambio generazionale e ringiovanimento del personale dipendente nel rispetto delle disposizioni che fissano limitazioni e vincoli alle facoltà assunzionali
- b. contenimento del costo del personale
- c. agevolazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ente

In assenza di ogni specifica condizione normativa in tal senso, si da atto che il legittimo ed efficace esercizio del potere datoriale dell'art. 72, comma 11, non presuppone né comporta quale effetto necessario, la riduzione della dotazione organica del Consorzio profilo professionale/area funzionale.

#### **Art. 10 – Effetti sulla durata dell'incarico**

La risoluzione unilaterale risolve il rapporto di lavoro subordinato ed il contratto individuale. Determina pertanto cessazione di ogni incarico in corso alla data da cui ha effetto, ancorché detto incarico abbia scadenza successiva a tale data.